PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNI DI

CURTATONE BORGO VIRGILIO MARMIROLO SAN GIORGIO BIGARELLO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

2 CAPITOLATO SPECIALE

Comune di Borgo Virgilio (Capofila), DCC n°59 del29/07/2016
Comune di Marmirolo, DCC n°40 del 21/07/2016
Comune di San Giorgio, DCC n°57 del 20/07/2016
Comune di Bigarello, DCC n°40 del 27/07/2016
Comune di Curtatone, DCC n°42 del 26/07/2016

Agosto 2018

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021–

Premessa:
I Comuni di Curtatone, Marmirolo e l'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello hanno individuato nel Comune di Borgo Virgilio il soggetto più idoneo per procedere alla predisposizione in forma associata degli atti di gara nonché all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le stagioni invernali **2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021** nel territorio degli stessi Comuni.

L'individuazione del Comune di Borgo Virgilio come soggetto incaricato di quanto sopra è avvenuta con le seguenti deliberazioni:

Comune di Borgo Virgilio, DCC n. 59 del29/07/2016;
Comune di Marmirolo, DCC n. 40 del 21/07/2016;
Comune di San Giorgio, DCC n. 57 del 20/07/2016;
Comune di Bigarello, DCC n. 40 del 27/07/2016;
Comune di Curtatone, DCC n. 42 del 26/07/2016;

In attuazione delle delibere di cui sopra è stata sottoscritta una convenzione in cui i suddetti Comuni individuano il Comune di Borgo Virgilio (di seguito Comune Capofila) quale soggetto preposto allo "svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività strumentali all'affidamento del servizio nel territorio degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, fino all'aggiudicazione".
Il formale affidamento sarà effettuato da ciascun Comune, in quanto soggetto titolare del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio. Pertanto ciascun Comune provvederà alla formale sottoscrizione del Contratto con il soggetto aggiudicatario della gara.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamento antighiaccio da eseguirsi sull'intero territorio dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, San Giorgio di Mantova, Bigarello e Marmirolo.
Il servizio sarà eseguito con mezzi meccanici e/o manualmente e comprende le strade urbane ed extraurbane, le piazze, le piste ciclabili, i parcheggi, gli spazi pubblici, come individuati negli allegati seguenti, costituente parte integrante del presente Capitolato:

8.1 Borgo Virgilio – Planimetria generale
- 8.1.1 Cerese
- 8.1.2 Pietole
- 8.1.3 Cappelletta
- 8.1.4 Pioppelle e San Cataldo
- 8.1.5 Romanore
- 8.1.6 Borgoforte
- 8.1.7 Scorzarolo
- 8.1.8 Boccadiganda

8.2 Curtatone – Quadro Unione
- 8.2.1 Buscoldo
- 8.2.2 Curtatone
- 8.2.3 Grazie
- 8.2.4 Levata
- 8.2.5 Montanara-Eremo-San Silvestro

8.3 San Giorgio

8.4 Bigarello

8.5 Marmirolo
- 8.5.1 Marmirolo 01 – Zona SUD
- 8.5.2 Marmirolo 02 – Zona NORD

I Comuni si riservano in ogni caso di richiedere all'appaltatore di effettuare, limitatamente all'ambito territoriale di propria competenza, interventi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strade ed aree non comprese nelle planimetrie allegate, alle stesse condizioni ed oneri.
Il Comune di Borgo Virgilio, in qualità di Comune capofila, procede ad aggiudicare definitivamente il contratto a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente Capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato, a partire dal 1 Dicembre 2018, per TRE stagioni invernali: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Per stagione invernale si intende il periodo che va dal 1° Dicembre al 15 Marzo dell'anno successivo.
In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'appaltatore dovrà garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità. In tal caso, verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte secondo l'allegato elenco prezzi unitari (allegato "1") ribassato della percentuale di sconto offerto in sede di gara, escluso il compenso fisso.

ART. 3 CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente i materia.
I servizi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore verificabili, tra le quali lo sciopero delle maestranze, purché effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In particolare l'appaltatore si farà carico della dovuta informazione al Responsabile Tecnico dell'esecuzione di ogni Amministrazione via PEC, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.
Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art.17 "Penalità", scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal capitolato, ecc.

ART. 4 REQUISITI TECNICI DELL'APPALTATORE

Si rimanda al disciplinare di gara;

ART. 5 - ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE

Si individua la disponibilità dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio richiesto:

Borgo Virgilio
n. 12 lame installate su motrice o trattore;
n. 1 bobcat per pulizia su piste ciclabili e punti sensibili;

n. 2 spargisale a traino o installati su motrice

Curtatone
n. 15 lame installate su motrice o trattore;
n. 1 bobcat per pulizia su piste ciclabili;
n. 3 spargisale installato su motrice o trattore;
n. 2 Squadre appiedate con le necessarie dotazioni per spalatura a mano

Bigarello
n. 2 lame installate su motrice o trattore;
n. 1 bobcat per pulizia su piste ciclabili;
n. 1 spargisale a traino o installati su motrice
n. 2 Squadre appiedate con le necessarie dotazioni per spalatura a mano

San Giorgio di Mantova
n. 5 lame installate su motrice o trattore;
n. 1 bobcat per pulizia su piste ciclabili;
n. 2 spargisale a traino o installati su motrice
n. 1 Squadre appiedate con le necessarie dotazioni per spalatura a mano

Marmirolo
n. 6 lame installate su motrice o trattore;
n. 2 spargisale a traino o installati su motrice
n. 1 Squadre appiedate con le necessarie dotazioni per spalatura a mano

Si intende compreso ogni onere per:

- l'applicazione dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva;
- l'applicazione del sistema GPS in ogni mezzo utilizzato per il servizio con fornitura di una licenza gratuita per ogni Comune al fine della consultazione del tracciamento;
- il carburante necessario per l'espletamento del servizio;
- le autorizzazioni della M.C.T.C. per la circolazione del mezzo modificato per tali specifici servizi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli attacchi di collegamento, la fornitura dei lubrificanti;
- copertura assicurativa del mezzo e dispositivi collegati;
- il trattamento antigelivo (sale).

Nel caso i mezzi di sgombero non risultassero efficienti e funzionali come richiesto, le Amministrazioni Comunali si riservano il diritto di sospendere la corresponsione del

compenso fisso. A seguito di controllo da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto nel periodo di reperibilità, l'Amministrazione comunali si riservano il diritto di sospendere la corresponsione del compenso fisso.

ART. 6 SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS

L'appaltatore è tenuto all'installazione sui mezzi utilizzati per il servizio di sistemi satellitari di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo – GPS - durante l'espletamento del servizio.
L'appaltatore medesimo si impegna ad installare tali attrezzature su tutti i mezzi utilizzati per il servizio.
Tali dispositivi dovranno essere sempre in funzione per tutta la durata del contratto.
L'appaltatore assume inoltre l'onere per la tenuta in efficienza dell'impianto.
L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, in caso di malfunzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza.
Non saranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata motivazione.
In qualsiasi momento, il personale dei Comuni può connettersi al sistema di tracciamento GPS messo a disposizione dalla ditta appaltatrice per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti.

ART. 7 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO.

L'organizzazione del servizio spetta ad ogni singolo Comune, a titolo indicativo: l'attivazione ed il controllo dell'operatività della ditta aggiudicataria, il coordinamento del personale dipendente del Comune, le operazioni di preallarme, di attivazione dei servizi di trattamento antighiaccio e pulizia delle strade, piste ciclabili e aree/zone puntuali.

Ogni Comune indicherà a tal fine il responsabile dell'esecuzione del contratto, uno o più responsabili tecnici per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 8 – SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire l'efficienza e la tempestività dei servizi oggetto di affidamento nonché al fine di rispettare gli obblighi di pronta reperibilità, l'Appaltatore, qualora già non ne disponga, dovrà attivare entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione e prima della sottoscrizione dei contratti, a sua completa cura e spese, una sede operativa posta entro

una distanza massima di 50 km dal capoluogo di provincia (prendendo come riferimento il centro della città di Mantova), comprendente almeno i seguenti locali:

- Ufficio/i dell'Appaltatore, quale centrale operativa e domicilio del Responsabile unico di commessa rappresentante tecnico dell'Appaltatore, presso il quale potranno essere tenuti tutti i contatti tecnici inerenti l'esecuzione dei servizi in appalto;
- idonei locali per il ricovero delle macchine operatrici, delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione dell'Appalto. I locali di ricovero delle macchine, attrezzature e materiali potranno essere dislocati in luoghi diversi dalla sede operativa purché entro la distanza massima sopra indicata.

La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.) dovranno essere formalmente comunicati a ciascun Comune all'inizio dell'appalto; nel caso di Appaltatore costituito da un'Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario o Geie o rete di imprese la sede operativa dovrà essere unica per tutte le Imprese Associate.

ART. 9 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

Gli interventi dovranno essere effettuati nell'ambito di ogni territorio comunale con distinzione a livello operativo ed economico.

L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche.
L'appaltatore per lo sgombero neve è tenuto ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità di intervento.
Il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio potranno essere attivati anche su chiamata telefonica da parte di ogni Amministrazione Comunale e dovrà iniziare entro **60** (sessanta) minuti dall'attivazione.
All'avvio di ogni uscita sul territorio l'appaltatore dovrà comunicare i mezzi attivati e i tempi di intervento.
Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di pericolose lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verifichino forti abbassamenti della temperatura diurna-notturna, o per impedirne la formazione in concomitanza di nevicate.
Durante le ore notturne, qualora lo strato di neve raggiungesse i cm 5 di spessore o in caso di consistenti gelate, la ditta aggiudicataria è autorizzata a fare uscire le macchine operatrici senza attendere l'ordine del Comune.
Giornalmente dovranno essere fornite all'Ufficio competente del Comune le bolle relative alle prestazioni di servizio svolte; ogni bolla dovrà essere controfirmata dal responsabile tecnico dell'esecuzione.

Durante le ore in cui viene richiesta l'effettuazione del servizio di sgombero neve, l'appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare prestazioni a beneficio di terzi (strade private, cortili, passi carrai, ecc.). Il personale Comunale, nel caso rilevasse tale fatto, procederà immediatamente a contestare all'appaltatore l'inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio e ne informerà il RUP, il quale procederà all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato con richiamo formale e nei casi più gravi alla sospensione della Ditta Appaltatrice dal servizio.
Nei casi più gravi, qualora in dipendenza di prestazioni rese a terzi in deroga alle prescrizioni del presente capitolato, si verificassero eventi di danno alla pubblica incolumità derivanti dal mancato intervento sulle zone assegnate, il RUP adotterà gli opportuni provvedimenti di legge nei confronti della Ditta inadempiente.
L'appaltatore del servizio potrà effettuare prestazioni a terzi solo dopo avere espletato l'intervento richiesto nella zona assegnata.

ART. 10 - MODALITA' D'INTERVENTO.

Si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale (NaCl cloruro di sodio, salgemma o sale marino e CaCl2 cloruro di calcio) che dovranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 10-12 grammi/mq di NaCl o salgemma o sale marino per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq di NaCl o salgemma o sale marino per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra -5,1 e -12 gradi centigradi;
- 20 grammi/mq di CaCl2 cloruro di calcio per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna superiore a – 12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq NaCl o salgemma o sale marino per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

Trattamento chimico aree – zone puntuali

L'appaltatore organizzerà l'uscita delle macchine operatrici, nelle zone d'intervento individuate come "PERCORSO 1", in ogni caso ed in qualsiasi orario (anche festivo e notturno) su chiamata del Comune. Per tali aree/o zone si dovrà operare anche a mano per le parti più ristrette o inaccessibili con i mezzi in dotazione.

Antighiaccio parziale - antighiaccio totale

L’appaltatore organizzerà l'uscita delle macchine operatrici, nelle zone d'intervento individuate come “PERCORSO 2” e a seguire come “PERCORSO 3” su richiesta dei Comuni;

Sgombero neve

L’appaltatore organizzerà l'uscita delle macchine operatrici, nelle zone d'intervento individuate come “PERCORSO 2” e a seguire come “PERCORSO 3”;
Nel caso si ritenesse di procedere a questa fase la ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni.
Durante le ore notturne, qualora lo strato di neve raggiungesse i 5 cm di spessore la ditta è autorizzata a fare uscire le macchine operatrici senza attendere l'ordine del Comune.
Nel caso un mezzo impegnato dovesse, per qualunque motivo, sospendere il trattamento, l’appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione telefonica al Responsabile tecnico dell’esecuzione del Comune che impartirà le direttive del caso.

Piste ciclabili e tratti di marciapiedi collegati

L’appaltatore organizzerà l'uscita delle macchine operatrici ed operatori nelle zone d'intervento individuate come “PERCORSO 4”. Si procederà dopo che si sia esaurito l’intervento alle priorità precedenti, fatto salvo diverse indicazioni impartite dal comune committente.

In tutti i casi sopra indicati, nel caso di prolungate precipitazioni o richieste di interventi susseguenti sia per trattamento antighiaccio che per sgombero neve, l’appaltatore dovrà predisporre un'adeguata turnazione del personale in servizio, al fine di non superare i limiti di orario per il personale previsti dalle norme vigenti.
L’appaltatore organizzerà l'uscita delle macchine operatrici nelle zone d'intervento loro assegnate in ogni caso ed in qualsiasi orario (anche festivo e notturno) su ordine del Comune. L'ordine di uscita dei mezzi verrà dato dal Responsabile tecnico dell’esecuzione o comunque dal personale comunale al momento in servizio.
Le prestazioni di sgombero neve e spargimento sale saranno verificabili anche tramite il sistema satellitare di controllo mezzi.

Spalatura neve di aree – zone puntuali

La spalatura della neve delle aree – zone puntuali potrà essere svolto anche da squadre appiedate a richiesta delle singole Amministrazioni. Per dette squadre l’appaltatore dovrà garantire la reperibilità e la capacità operativa. Il personale appiedato dovrà essere formato da una o più squadre di 2 operatori dotati dell’attrezzatura necessaria per provvedere allo sgombero neve delle zone puntuali quali ad esempio i marciapiedi e/o gli slarghi di carreggiata antistanti il sito specifico e/o i vialetti di ingresso al fabbricato del

sito stesso (ad esempio ingressi delle scuole, ingressi del teatro, farmacie o di qualsiasi fabbricato od area indicata dall'Amministrazione). Il personale dovrà provvedere a liberare i principali percorsi di accesso al complesso ed al fabbricato stesso. Il materiale dovrà essere accantonato a lato dei percorsi con particolare attenzione a non interrompere eventuali altri accessi, ad esempio i marciapiedi che conducono al complesso.
Le Amministrazioni intendono avvalersi del numero di squadre come di seguito indicate.

Curtatone

Numero squadre appiedate 2

Bigarello

Numero squadre appiedate 2

San Giorgio di Mantova

Numero squadre appiedate 1

Marmirolo

Numero squadre appiedate 1

ART. 11 - GESTIONE DEL PERSONALE.

L'appaltatore deve destinare al servizio, oggetto del presente capitolato, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.
L'appaltatore deve applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti; qualora venisse accertato una inadempienza (DURC negativo) si procederà all'intervento sostitutivo presso gli enti previdenziali come da normativa vigente.
L'appaltatore attuerà nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i sopraindicati contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dell'Ispettorato del Lavoro, il RUP sospenderà l'emissione dei pagamenti fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, ovvero la vertenza e stata definita; si precisa che sulle somme eventualmente ritenute non saranno corrisposti

interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

ART. 12 - SICUREZZA

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
L'appaltatore è obbligato a comunicare ai singoli Comuni, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Per quanto riguarda i mezzi messi a disposizione, l'appaltatore dovrà inoltre presentare, nel termine indicato, per ciascun mezzo, copia della relativa carta di circolazione. L'eventuale utilizzo di mezzi diversi da quelli comunicati, dovrà essere notificato al Comune verso il quale è prestato il servizio e da questo autorizzato.

ART.13 – CAUZIONI

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta da parte del Comune capofila. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 per ogni singolo Comune, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a favore del comune verso il quale è svolto il servizio. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di Regolare svolgimento del servizio. L'importo della garanzia , è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione al termine di ogni stagione invernale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della del Comune. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune Capofila, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dai Comuni per le esigenze della circolazione e sicurezza degli utenti della strada e affinché il servizio venga svolto regolarmente.
L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute sia delle persone addette al servizio che dei terzi, impiegando inoltre solamente mezzi ed attrezzature consentiti dalle leggi e normative in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti od infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando pienamente sollevate le Amministrazioni comunali nonché il loro personale preposto alla sorveglianza e direzione del servizio.
L'appaltatore sarà unico responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.
È a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti in materia e in particolare dal

D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte di singoli lavoratori delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sull'uso dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione.
Entro 10 (DIECI) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio, l'appaltatore provvederà alla presentazione del proprio piano sostitutivo della sicurezza PSS, in cui per ognuna delle attività previste dal presente Capitolato, siano specificate le modalità, le attrezzature ed i prodotti utilizzati nello svolgimento del presente servizio, nonché tutte le informazioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
Il PSS dovrà essere inoltre aggiornato ad ogni cambio di nominativo dei referenti per la sicurezza per conto dell'appaltatore, in esso citati, e la consegna dello stesso dovrà essere formalizzata tra appaltatore e Comune verso il quale è prestato il servizio.
L'appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a sua cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza nel corso del servizio e l'incolumità delle persone addette allo stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le relative operazioni ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
L'impiego degli attrezzi e dei mezzi d'opera, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con l'attività del committente, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento.
Tutti i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E.
Infine, per nessuna ragione, l'appaltatore dovrà sospendere unilateralmente l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto delle norme di legge risultanti dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali di Polizia Locale.

L'appaltatore deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa, da comunicare ai singoli Comuni

Il compito del Responsabile è quello di attivare immediatamente le squadre per l'esecuzione degli interventi, sia per la fase di prevenzione che di sgombero neve.
Deve inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il rispetto dei piani di lavoro dei singoli interventi.

Il “Responsabile Unico” dovrà essere sempre reperibile ed avere in dotazione un apparecchio telefonico mobile, il cui numero dovrà essere comunicato al Responsabile dell’Esecuzione del contratto di ogni singolo Comune.

L’appaltatore dovrà fissare un recapito telefonico (ventiquattrore su ventiquattro) a cui i Comuni possano rivolgersi per ogni comunicazione, dovrà inoltre fornire un recapito telefonico degli autisti dei mezzi, onde poterli contattare nel corso delle operazioni di sgombero.
L’appaltatore ha l’obbligo di essere sempre reperibile ed operativo, al fine di soddisfare le richieste dei singoli Comuni.

L’appaltatore è altresì obbligato a consegnare ai singoli Comuni, prima dell’inizio del servizio:
polizza assicurativa RCT-RCO con copertura massimali non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, per tutti i danni provocati a terzi nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto in oggetto. La polizza dovrà considerare terzo anche il Comune verso il quale viene svolto il servizio.
polizza RC Auto con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, per tutti i danni inerenti alla circolazione compreso la rinuncia alla rivalsa e la copertura dei terzi trasportati. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l’ultimazione dello stesso.
Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analoga polizza assicurativa.

ART. 15 - REPORT DELLE ATTIVITÀ

Dopo ogni intervento, a cura dell’appaltatore, dovrà essere redatta e firmata dal Responsabile Unico un Report delle Attività svolte, in cui verranno riportate dettagliatamente le uscite eseguite, con le seguenti indicazioni:
- numero di mezzi impiegati;
- data e ora di uscita di ciascun mezzo;
- numero di operai impegnati;
- ore di lavoro effettuate da ciascun operaio;
- aree interessate dallo spalamento manuale.

Tale Report – specifico per ogni Comune - dovrà essere trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale competente entro 48 ore dal termine dell'intervento pena l'applicazione di penale di cui all'art. 18.
La contabilizzazione d'ufficio del singolo intervento sarà valutata a giudizio insindacabile del Comune. Il Report delle attività dovrà essere trasmesso ad ogni singolo responsabile dell'esecuzione.

La compilazione del Report delle Attività costituisce a tutti gli effetti dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci il RUP del singolo Comune provvederà a trasmettere quanto di competenza alle Autorità competenti.

Il RUP si riserva la facoltà di richiedere, a fini di verifica e di controllo, a corredo dei Report delle Attività, la documentazione inerente i mezzi e personale utilizzati (carte di circolazione, cronotachigrafi, cartellini marcatempo, ecc.) nonché ogni altra documentazione utile e/o necessaria ad effettuare tali verifiche.

Qualunque variazione all'utilizzo di mezzi, supporti, tipologie di materiali da utilizzare, dovrà essere tempestivamente comunicata al RUP e dallo stesso autorizzata.

ART. 16 - TIPO DI SERVIZIO

Trattamento chimico, per gli incroci pericolosi, accessi scuole e vialetti pedonali di accesso edifici pubblici, piazzole autobus, piste ciclopedonali e dislivelli e cavalcavia da eseguire con mezzi di ridotte dimensioni e anche a mano.
Antighiaccio parziale -Trattamento chimico con cloruro di calcio o di sodio sulle strade principali, in base a percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate.
Antighiaccio totale -Trattamento chimico con cloruro di calcio o di sodio sulle tutte le strade, comprese quelle di quartiere in base a percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate.
Sgombero neve - Trattamento con lame sgombraneve dei medesimi percorsi nel caso di precipitazioni nevose secondo le priorità e percorsi prestabiliti su apposite planimetrie allegate.

ART. 17 - PRESCRIZIONI GENERALI

Il servizio obbliga la ditta alle seguenti prescrizioni:
1) Per l'esecuzione del servizio in aree-zone puntuali in particolare per vialetti di accesso o percorsi su marciapiedi si dovrà operare con mezzi di dimensioni adeguate e anche a mano con operatori muniti di pale.
2) Per l'esecuzione del trattamento antighiaccio: possesso di autocarri/trattori con aggancio, per spargi-sale trainato, omologato ai sensi del codice della strada.
3) Per l'esecuzione dello sgombero neve: possesso di un autocarro o di un trattore agricolo con attacco per lama sgombraneve o di una pala caricatrice gommata per l'espletamento di analogo servizio;
4) Per le informazioni di servizio, dovrà essere comunicare:
- almeno un telefono cellulare sempre attivo per il ricevimento delle richieste di intervento;
- indirizzo e-mail e/o fax sempre attivo ed eventualmente un indirizzo e-mail al quale inviare le richieste scritte d'intervento.

Ogni variazione dei punti precedenti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al RUP.

Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- pagamento di indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade comunali per eventuali danni cagionati, conseguenti agli interventi da eseguirsi ed al passaggio con materiali e mezzi di qualsiasi genere;
- i mezzi d'opera utilizzati durante il servizio di sgombraneve dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di omologazione, collaudo, segnaletica o altro previsti dal vigente Codice della Strada e dal regolamento di attuazione o di altre leggi in materia e successive modifiche e integrazioni.

Sono altresì previsti a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi contemplati nella vigente legislazione in materia di servizi pubblici.

ART. 18 - ORARI DI SERVIZIO

Per la determinazione del tipo di tariffa da applicare per la sola manodopera, si stabilisce che:
L'orario diurno va dalle ore 06.00 alle ore 22.00.
L'orario notturno va dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Il giorno festivo inizia alle ore 00.00 e termina alle ore 24.00
I sabati sono considerati giorni feriali.

ART. 19 - PENALI

Le penali previste sono:
1) - a) Fino ad 1 ora di ritardo dall'obbligo di intervento: **€ 120,00**
- b) per ogni quarto d'ora o sua frazione di ritardo: **€ 70,00**
2) Ogni qualvolta l'appaltatore esegua gli interventi in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata, per le strade rientranti nelle Priorità 1 e 2, una penale di **€ 300,00**
3) Ogni qualvolta l'appaltatore esegua gli interventi in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata, per le strade rientranti nelle Priorità 3, una penale di **€ 200,00**
4) Ogni qualvolta l'appaltatore ritarda la consegna del Report delle attività svolte sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella trasmissione una sanzione di
€ 50,00
Per ogni violazione del capitolato non ricompresa tra quelle elencate sopra il RUP si riserva di formulare una contestazione motivata ed applicare una penale da 50,00 € a 500,00 €.

Le penali sono cumulabili e saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Non è ammesso un ritardo di presentazione superiore ad un'ora dal momento della chiamata, salvo cause di forza maggiore specificamente documentate. Non sono ammessi come giustificazioni di ritardo il maltempo, guasti meccanici o altro imputabile direttamente all'azienda.
Se il ritardo che si protrae oltre all'ora è senza giustificato motivo, alla ditta verranno applicate le penali sopraddette e le verrà addebitato l'onere che l'Amministrazione sosterrà per l'esecuzione dell'intervento, in carico alla ditta, eseguito invece con altri operatori sia pubblici che privati.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

ART. 20 – FACOLTÀ DEI COMUNI DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI

In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale di cui all'art. 19.
Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, slavine e valanghe e la riduzione delle sponde laterali, l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

ART 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i .)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

4. L'Appaltatore e' tenuto a quanto segue:

- indicare nelle fatture per ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore il codice CIG forniti dal Committente;
- indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento da parte dei Comuni di quanto dovuto per l'appalto in corso;
- comunicare entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero nel caso di conti già esistenti dalla data della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a quella commessa, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di pagamento tramite bonifico da parte del singolo Comune.

5. L'Appaltatore e tenuto ad inserire nei propri contratti di subappalto e subcontratto una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente

articolo ne da' immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune verso il quale è erogato il servizio.

6. Al fine di consentire al Comune la verifica degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, il medesimo è tenuto a trasmettere al Comune copia dei contratti succitati.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART 22 -Pagamenti in acconto

1. Entro il giorno 10 di ogni mese successivo a quello in cui è stato prestato il servizio dovrà essere definita la contabilità dei servizi svolti, il pagamento avverrà entro 30 gg dalla presentazione della Fattura relativa

2. Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. l'Appaltatore, ai fini del pagamento degli importi dovuti, entro venti giorni dalla data di pagamento, trasmette al Comune copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento dei servizi ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia. La mancata trasmissione delle fatture sospende il termine di pagamento.
4. Qualora il mancato pagamento sia motivato dall'esecutore con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, la sospensione dei pagamenti in favore dell'esecutore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
5. Qualora, su istanza degli Enti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazione sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o sub appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, il Comune provvede in base a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti.

ART 23 - Cessione del contratto - cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa.

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART 24 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Il Comune procede con la risoluzione del contratto ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del Codice dei contratti. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 108 del Codice non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241
2. Il RUP , quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP , gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Si procede in analogia al comma 1 anche nel caso in cui a ravvisare gravi e ripetuti inadempimenti sia il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Responsabile dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice dei contratti, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove il Comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

ART 25 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei SERVIZI eseguiti nonché del valore dei materiali utili eventualmente depositati su aree pubbliche (SALE).
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale recede.

ART 26 - Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ART – 27 - Subappalto

1. I soggetti affidatari di norma eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei Contratti, cui si rinvia.

ART 28 -Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune verso il quale è prestato il servizio.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al RUP prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

3. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
5. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
6. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
   a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
   b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
   c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
9. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.
10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del'Amministrazione sono ridotti della metà.

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
13. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
14. Ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modifiche con la Legge n. 98 del 09/08/2013 ed entrato in vigore il 21/08/2013, e del D. Lgs. n. 175 del 21/11/2014 entrato in vigore il 13/12/2014 l'Appaltatore NON risponde in solido con il sub appaltatore, relativamente all'IVA e alle ritenute fiscali.
15. Permane in capo all'appaltatore la responsabilità solidale in merito a:
    - Art. 1676 del codice civile (retribuzioni del lavoratore): L'articolo 1676 del codice civile prevede che i dipendenti dell'appaltatore possano agire direttamente nei confronti del committente "per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". L'azione può essere esercitata nei confronti sia di committenti pubblici che privati, non ha limiti temporali ma può riguardare le sole retribuzioni e trova un limite nel debito residuo del committente nei confronti dell'appaltatore; se il committente ha saldato integralmente il corrispettivo non c'è spazio per questa azione;
    - art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (Decreto attuativo della Legge Biagi; retribuzioni, contributi e premi assicurativi): l'articolo 29 del D.Lgs 276 del 2003 prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Sono invece escluse dall'obbligo solidale le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente chiamato in giudizio dai dipendenti dell'appaltatore può eccepire la preventiva escussione del debitore principale. Dal

2013 nel novero dei soggetti tutelati dalla responsabilità solidale abbiamo non solo i dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore ma anche altri soggetti autonomi che intervengono nell'appalto (es. i Cococo o i Cocopro; non riguarda invece gli artigiani; si veda la Circolare Min Lavoro 35/2013).

16. Non si applica la responsabilità di cui al secondo capoverso del comma precedente qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 105 comma 13 lett. a) e c) del Codice dei contratti.

ART. 29 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto di servizio.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Qualora sorgano delle contestazioni tra l'Aministrazione e l'appaltatore, la definizione delle controversie è affidata al giudice competente.
Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.